COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (Nuovo Testo, C. 1621 Foti) (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 2 aprile 2025 – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale (Nuovo Testo, C. 1621 Foti).
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice,* dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1621 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 2-*bis*, di un articolo, inserito nel corso dell'esame in sede referente, recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 4), capoverso comma 1-*decies*, prevede che il giudice contabile, "nei casi più gravi" di accertamento della responsabilità amministrativa, possa disporre a carico del dirigente o funzionario condannato l'ulteriore sanzione della sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni; in tali casi l'amministrazione avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (*ex* articolo 21, decreto legislativo n. 165 del 2001), da concludere "improrogabilmente" entro il termine della sospensione; posto che la responsabilità contabile già soggiace a degli stringenti e rigorosi presupposti, quali tipicamente il dolo e la colpa grave, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita individuando degli indici di valutazione della gravità del fatto tali da orientare il giudice contabile nell'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione; in secondo luogo, la formulazione potrebbe essere approfon-

dita chiarendo espressamente se con l'espressione "improrogabilmente" si sia voluto stabilire un termine perentorio posto a pena di decadenza del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale ovvero meramente ordinatorio;

l'articolo 2, comma 1, prevede che la sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità renda pareri in materie di contabilità pubblica anche su "questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete" connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC); la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;

il principio di delega di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, lettera *o)*, in materia di regolamentazione delle funzioni di controllo, consultive e referenti della Corte dei conti, sembra piuttosto indicare un oggetto di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, secondo periodo, prevede che sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a)* del comma 2 del medesimo articolo è necessaria la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in proposito, si rappresenta che la menzionata lettera *a)* concerne l'organizzazione della Corte dei conti a livello centrale; l'organizzazione a livello territoriale della Corte dei conti è invece prevista dalla successiva lettera *c)*; la formulazione potrebbe dunque essere approfondita valutando se la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza permanente non sia più correttamente riferibile alla menzionata lettera *c)* anziché alla lettera *a)*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1), nel disciplinare gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, afferma che costituisce la colpa grave: 1) la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili; 2) il travisamento del fatto; 3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; in proposito, si rappresenta che il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede, all'articolo 2, comma 3, una differente definizione della colpa grave caratterizzante la responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; ai fini di un migliore coordinamento normativo fra la disciplina generale recata dalla legge n. 20 del 1994, novellata dal provvedimento in oggetto, e quella speciale specificamente riferita ai contratti pubblici, perciò, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita con riferimento all'opportunità di fare comunque espressamente salva la nozione di colpa grave prevista all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 36 del 2023 limitatamente alle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una strut-

tura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 3, recante a disposizioni in materia di sanzioni per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, prevede che – fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità *ex* articolo 1 della legge n. 20 del 1994 – il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo; per quanto concerne il procedimento sanzionatorio la disposizione rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 2016), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria; ciò premesso, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con il codice di giustizia contabile con specifico riferimento alla nozione di "pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti" rispetto alla definizione dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti prevista dall'art. 18 del codice nonché alla "gravità della colpa", criterio previsto per la determinazione della sanzione, rispetto ai criteri per la determinazione della sanzione previsti, in via generale, dall'art. 134, comma 2, del codice, cui la disposizione in esame peraltro rinvia;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 4), capoverso comma 1-*decies*, al fine di specificare gli indici di valutazione della gravità del fatto per l'applicazione dell'ulteriore sanzione della sospensione nonché specificando la natura del termine di conclusione del procedimento di responsabilità dirigenziale;

l'articolo 2, comma 1, al fine di specificarne meglio il perimetro di operatività;

l'articolo 2-*bis*:

comma 2, lettera *o)* alla luce del paragrafo 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

comma 3, secondo periodo, valutando se la previa intesa in sede di Conferenza permanente ivi prevista non sia più correttamente riferibile alla lettera *c)*, concernente l'organizzazione territoriale della Corte dei conti, anziché alla lettera *a)*, concernente invece l'organizzazione a livello centrale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, n. 1), disponendo un coordinamento normativo che faccia salva la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici all'articolo 2, comma 3, con riferimento alla nozione di colpa grave ivi recata;

l'articolo 2-*bis*, comma 3, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi:

l'articolo 3, realizzando un più stretto coordinamento normativo con il codice di giustizia contabile. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.